



Bruxelles, 24 luglio 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato  
27 settembre 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI DETERGENTI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>3</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>4</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

#### **Consigli ai portatori di interessi**

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di:

- assicurare il rispetto degli obblighi a carico degli importatori;

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>4</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

- adattare l'etichettatura dei prodotti, ove necessario; e
- assicurare che le prove richieste di biodegradabilità siano effettuate da un laboratorio approvato da uno Stato membro.

## **N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- il diritto generale dell'Unione sulle sostanze chimiche;
- le norme unionali sulla buona pratica di laboratorio.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>5</sup>.

## **A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione non si applicherà più al Regno Unito<sup>6</sup> il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi<sup>7</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

### **1. RESPONSABILITÀ DEGLI IMPORTATORI**

Ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 648/2004, il fabbricante è la persona responsabile dell'immissione dei detersivi o dei tensioattivi per detersivi sul mercato dell'Unione. La nozione abbraccia non solo i produttori, ma anche gli importatori.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento, i fabbricanti di detersivi o tensioattivi per detersivi devono essere stabiliti nell'Unione e hanno la responsabilità della conformità dei detersivi o tensioattivi per detersivi alle disposizioni del regolamento.

Dopo la fine del periodo di transizione il fabbricante con sede nel Regno Unito non sarà più un operatore economico stabilito nell'Unione. Di conseguenza, l'operatore economico stabilito nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione detersivi o tensioattivi per detersivi provenienti dal Regno Unito, considerato distributore fino a detta data, diventerà importatore dell'Unione in relazione a tali prodotti. Detto operatore dovrà pertanto rispettare gli obblighi cui sono soggetti i fabbricanti.

<sup>5</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it)

<sup>6</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord del regolamento (CE) n. 648/2004, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>7</sup> GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1.

## **2. ETICHETTATURA**

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 648/2004, i detersivi devono essere etichettati con il nome o il marchio depositato del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

Se prima della fine del periodo di transizione il fabbricante aveva sede nel Regno Unito, le indicazioni del fabbricante figuranti sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento dovranno essere modificate di conseguenza.

## **3. LABORATORI APPROVATI**

A norma degli articoli 3 e 4 e degli allegati II, III, IV e VIII del regolamento (CE) n. 648/2004 sono richieste le seguenti prove:

- le prove della biodegradabilità primaria per i tensioattivi contenuti nei detersivi;
- le prove della biodegradabilità completa (mineralizzazione) per i tensioattivi contenuti nei detersivi;
- le prove previste per la valutazione complementare dei rischi dei tensioattivi contenuti nei detersivi.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 648/2004, tali prove devono essere effettuate da laboratori approvati dagli Stati membri<sup>8</sup>. I prodotti immessi sul mercato sono soggetti al controllo della conformità a questa prescrizione<sup>9</sup>.

Per i detersivi immessi sul mercato dopo la fine del periodo di transizione le prove richieste a norma del regolamento (CE) n. 648/2004 devono essere state effettuate da un laboratorio approvato da uno degli Stati membri dell'UE.

## **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> L'elenco dei laboratori approvati è pubblicato sul seguente sito:  
[https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation\\_it](https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it)

<sup>9</sup> Articolo 10 del regolamento (CE) n. 648/2004.

<sup>10</sup> Articolo 42 dell'accordo di recesso.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito<sup>11</sup>. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"<sup>12</sup>.

**Esempio:** il singolo detergente venduto da un produttore con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione sulla base di prove di sicurezza effettuate da un laboratorio approvato dal Regno Unito può ancora essere distribuito nell'Unione sulla base di dette prove, senza che si renda necessaria una nuova etichettatura.

Per ulteriori informazioni sul concetto di immissione sul mercato e sulla dimostrazione della prova dell'immissione sul mercato, consultare "*Avviso ai portatori di interessi - Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei prodotti industriali*" del 13 marzo 2020, parte B<sup>13</sup>.

### **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>14</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>15</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>16</sup>.

Il protocollo prevede che il regolamento (CE) n. 648/2004 si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>17</sup>.

---

<sup>11</sup> Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

<sup>12</sup> Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

<sup>13</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products_it.pdf).

<sup>14</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>15</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>16</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

<sup>17</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 23 dell'allegato 2 del protocollo.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- un detergente immesso sul mercato in Irlanda del Nord deve rispettare il regolamento (CE) n. 648/2004;
- un detergente spedito dall'Unione in Irlanda del Nord non costituisce importazione di prodotto ai fini del regolamento (CE) n. 648/2004;
- un detergente spedito da un paese terzo o dal Regno Unito in Irlanda del Nord costituisce importazione di prodotto ai fini del regolamento (CE) n. 648/2004;
- i rapporti di prova emessi da un laboratorio approvato da uno Stato membro sono validi in Irlanda del Nord;
- i rapporti di prova emessi da un laboratorio nel Regno Unito approvato dal Regno Unito non sono validi in Irlanda del Nord. Un laboratorio in Irlanda del Nord, tuttavia, può continuare a emettere rapporti di prova in determinate circostanze (cfr. infra).

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>18</sup>;
- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione;<sup>19</sup>
- invocare il principio del paese di origine o il riconoscimento reciproco per i prodotti legalmente immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord o per i certificati rilasciati o altre attività svolte dalle autorità o da organismi stabiliti nel Regno Unito<sup>20</sup>.

Più nello specifico, quest'ultimo punto significa anche che:

- i rapporti di prova emessi da un laboratorio in Irlanda del Nord approvato dal Regno Unito sono validi solo in Irlanda del Nord e non sono validi nell'Unione<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

<sup>19</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

<sup>20</sup> Articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del protocollo.

<sup>21</sup> Articolo 7, paragrafo 3, quarto comma, del protocollo.

Il sito web della Commissione sulle norme unionali in materia di sostanze chimiche ([https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation\\_it](https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_it)) riporta informazioni generali relative ai detergenti. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea

Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI